Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Art. 93 - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1) .

1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero (2) .

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo si considera in capo al conducente (3).

1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li ha rilasciati (4) .

2. L'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del

veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91 (5) .

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri , per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi dellalegge 9 luglio 1990, n. 187 (6) (7) .

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprieta' e lo stato giuridico del veicolo (8) (9) .

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431 a € 1.734 . Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (10) .

7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213 (11) .

7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed e' riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (12) .

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (13) .

[9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695. La carta di circolazione è ritirata [immediatamente] da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse] (14) (15) .

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138 (16) .

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri , su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli (17) .

12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i

trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso (18) .

[1] Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 .

[2] Comma inserito dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.

[3] Comma inserito dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.

[4] Comma inserito dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132. Successivamente corretto con Comunicato 17 dicembre 2018 (in Gazz. Uff. 17 dicembre 2018, n. 292).

[5] Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 .

[6] Per le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei veicoli vedi il D.M. 2 novembre 1999 .

[7] Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 .

[8] Comma modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 .

[9] Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 1140, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

[10] Sanzione aggiornata dal D.M. 4 gennaio 1995 ; dal D.M. 20 dicembre 1996 ; dalD.M. 22 dicembre 1998; dal D.M. 29 dicembre 2000 e dal D.M. 24 dicembre 2002; dal D.M. 22 dicembre 2004 ; dal D.M. 29 dicembre 2006; dal D.M. 17 dicembre 2008; dal D.M. 22 dicembre 2010, dal D.M. 19 dicembre 2012; dal D.M. 16 dicembre 2014, dal D.M. 20 dicembre 2016 e dal D.M. 27 dicembre 2018, come previsto dall' articolo 195 del presente decreto.

[11] Comma inserito dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n.

132. Successivamente corretto con Comunicato 17 dicembre 2018 (in Gazz. Uff. 17 dicembre 2018, n. 292). A norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 27 dicembre 2018, la sanzione di cui al presente comma è escluso dall'aggiornamento.

[12] Comma inserito dall'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132. Successivamente corretto con Comunicato 17 dicembre 2018 (in Gazz. Uff. 17 dicembre 2018, n. 292). A norma dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 27 dicembre 2018, la sanzione di cui al presente comma è escluso dall'aggiornamento.

[13] Sanzione aggiornata dal D.M. 4 gennaio 1995 ; dal D.M. 20 dicembre 1996 ; dalD.M. 22 dicembre 1998; dal D.M. 29 dicembre 2000 e dal D.M. 24 dicembre 2002; dal D.M. 22 dicembre 2004 ; dal D.M. 29 dicembre 2006; dal D.M. 17 dicembre 2008; dal D.M. 22 dicembre 2010, dal D.M. 19 dicembre 2012 e dal D.M. 16 dicembre 2014, come previsto dall' articolo 195 del presente decreto. A norma del D.M. 20 dicembre 2016, la sanzione di cui al presente comma resta invariata, a decorrere dal 1 gennaio 2017. Successivamente sanzione aggiornata dal D.M. 27 dicembre 2018, come previsto dall' articolo 195 del presente decreto.

[14] Sanzione aggiornata dal D.M. 4 gennaio 1995 ; dal D.M. 20 dicembre 1996 ; dalD.M. 22 dicembre 1998; dal D.M. 29 dicembre 2000 e dal D.M. 24 dicembre 2002; dal D.M. 22 dicembre 2004 ; dal D.M. 29 dicembre 2006; dal D.M. 17 dicembre 2008; dal D.M. 22 dicembre 2010, dal D.M. 19 dicembre 2012; dal D.M. 16 dicembre 2014, dal D.M. 20 dicembre 2016 e dal D.M. 27 dicembre 2018, come previsto dall' articolo 195 del presente decreto.

[15] A norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 1140, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il presente comma sarà soppresso.

[16] Comma modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 .

[17] Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 . Per il Regolamento recante l'individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale di cui al presente comma vedi il D.M. 27 aprile 2006, n. 209.

[18] Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del

D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 98, come modificato dall'articolo 1, comma 1140, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019.